

FISH Lazio

STATUTO

Articolo 1.	Costituzione	2
Articolo 2.	Scopi, finalità e modalità operative.....	2
Articolo 3.	Soci alla Federazione - Ammissione, recesso, esclusione.....	4
Articolo 4.	Autonomia	6
Articolo 5.	Organizzazione delle Federazioni provinciali.....	6
Articolo 6.	Rappresentanza esterna.....	6
Articolo 7.	Organi	7
Articolo 8.	Il Congresso	7
Articolo 9.	Voto	8
Articolo 10.	Il Consiglio Direttivo	8
Articolo 11.	Il Presidente	9
Articolo 12.	Tesoriere	9
Articolo 13.	Segretario	9
Articolo 14.	Collegio dei Revisori dei Conti.....	9
Articolo 15.	Collegio Arbitrale	10
Articolo 16.	Durata delle cariche	10
Articolo 17.	Gratuità delle cariche	10
Articolo 18.	Organi Collegiali – Dimissioni, decadenza.....	10
Articolo 19.	Bilancio.....	10
Articolo 20.	Quota sociale.....	10
Articolo 21.	Risorse economiche	11
Articolo 22.	Il patrimonio	11
Articolo 23.	Scioglimento e Liquidazione	11
Articolo 24.	Modifiche Statutarie.....	11
Articolo 25.	Norme Transitorie.....	12

Articolo 1. COSTITUZIONE

E' costituita la Federazione Regionale per il Superamento dell'Handicap – Lazio, Associazione di Promozione Sociale di cui alla legge 383/2000, denominata FISH Lazio Onlus, nel presente Statuto denominata solamente FISH Lazio. La Federazione è un organismo senza fini di lucro, è apartitica e aconfessionale con sede legale in Roma.

La FISH Lazio è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

La FISH Lazio è componente della FISH (Associazione di Promozione Sociale di cui alla legge 383/2000) e ne condivide lo Statuto.

Articolo 2. SCOPI, FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE

La FISH Lazio si muove prevalentemente nell'ambito della tutela e promozione dei Diritti Umani e Civili, per il rispetto della dignità intrinseca, dell'autonomia individuale, l'indipendenza delle persone con disabilità; per la loro piena ed effettiva partecipazione ed inclusione nella società; nella diffusione della cultura per il superamento dell'handicap, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione e ricerca; nella piena condivisione delle finalità e dei principi della **Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità**., della quale si impegna a diffondere i contenuti.

1. Nell'ambito delle finalità generali della FISH, la Federazione Regionale si prefigge i seguenti scopi:

a) Promuovere e difendere i diritti delle persone con disabilità con l'intento di realizzare il superamento dell'handicap e una situazione di pari opportunità per tutti i cittadini. Promuovere e collaborare all'attivazione dei relativi strumenti di sostegno, con un'attenzione particolare al nucleo familiare delle persone con disabilità.

b) Elaborare e proporre provvedimenti in favore di persone con disabilità non autosufficienti o pluriminorati in condizioni di particolari gravità, anche al fine di sostenere le loro famiglie e di consentire soluzioni a dimensione familiare e non istituzionalizzanti, anche quando venissero meno i loro genitori.

c) Offrire informazione, consulenza alla pari, advocacy, peer support, empowerment e appoggio tecnico a persone con grave disabilità, ad organizzazioni di e con disabili, a familiari di persone in grave situazione di handicap, al fine di stimolarne l'autonoma organizzazione sul territorio e l'azione condivisa.

d) Attivarsi presso gli organi di Governo regionale, provinciale e comunale, nonché presso tutti gli enti di autogoverno locale per la corretta applicazione di tutte le leggi vigenti in materia di disabilità, mettendo in atto strumenti di stimolo e di controllo democratico.

e) Svolgere capillarmente in ambito sanitario, sociale, educativo e formativo un'azione di controllo qualitativo e quantitativo di tutti i servizi alle persone con disabilità forniti da Enti pubblici o privati.

f) Impegnarsi alla collaborazione e alla partecipazione responsabile in tutti gli spazi e per tutte le modalità e normative che in particolare regolano i rapporti delle Istituzioni pubbliche con le

organizzazioni del volontariato, favorendo la massima partecipazione possibile e operando perché essa venga ampliata.

g) Rapportarsi ai servizi pubblici, privati e del privato sociale erogati sul territorio in particolar modo per ciò che attiene i piani delle politiche sociali, operando perché essi siano funzionali ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

h) Promuovere incontri, forme di collaborazione e di scambio di esperienze e di competenze con Istituzioni, Enti o Aziende pubbliche e private afferenti ai settori di interesse delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

i) Opporsi alle organizzazioni criminali e ad ogni metodo mafioso, operare perché siano eliminate pratiche clientelari e rapporti di favore fra singoli, Istituzioni, apparati burocratici ed associazioni, diffondendo informazioni atte a prevenirle e denunciandone l'evenienza.

l) Dotarsi e servirsi di strumenti informativi affinché sia diffusa in regione una più capillare e precisa consapevolezza sociale sul significato della disabilità ed una maggiore conoscenza dei modi che ne evitino la trasformazione in handicap.

m) Favorire, attraverso incontri reciproci, scambi e visite di studio, la conoscenza e le relazioni fra le diverse associazioni operanti in regione, allo scopo di arricchirne e migliorarne le singole metodologie di intervento.

n) Stimolare la creazione di nuovi servizi socio-sanitari e riabilitativi da istituire in applicazione di leggi comunitarie, nazionali e regionali.

o) Promuovere e accompagnare, nella fase di costituzione, le FISH Provinciali, favorire la loro soggettività territoriale e sostenerle nei processi organizzativi, affinché possano svolgere nel pieno delle loro capacità e competenze, azioni politiche e sociali finalizzate a diffondere la cultura per il superamento dell'handicap, la tutela dei diritti umani e civili delle persone con disabilità e dei loro familiari e il sostegno alle associazioni di, con e per disabili del territorio di appartenenza.

p) Promuovere coordinamenti locali, osservatori e commissioni tematiche al fine di favorire la sensibilizzazione, informazione, formazione e consulenza in merito a comunicazione, cultura sociale, studio dei diritti e delle soluzioni tecniche, concernenti i problemi delle persone con disabilità e delle loro famiglie e delle persone comunque socialmente emarginate.

2. La Fish Lazio può patrocinare, promuovere, organizzare, gestire per conto proprio od altrui - direttamente o tramite terzi - iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività, anche in convenzione con Enti pubblici e con privati, nei seguenti ambiti:

a) sensibilizzazione, informazione, formazione, ricerca e consulenza in merito a comunicazione, cultura sociale, studio dei diritti e delle soluzioni tecniche, concernenti i problemi delle persone con disabilità e delle loro famiglie e delle persone comunque socialmente emarginate;

b) collaborazioni con Istituzioni pubbliche e private, anche non soci alla Fish Lazio, in materia legislativa, amministrativa, di programmazione, di studio, esplicando anche attività di elaborazione, di proposta, di stimolo e di pressione

3. La Fish Lazio non può svolgere alcuna attività diversa da quelle su menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o ad esse integrative. Le attività connesse sono consentite a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori indicati, esse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive della Fish.

Le norme precedenti saranno adeguate alle disposizioni di legge che saranno emanate in materia di onlus.

4. In base alle disposizioni di legge vigenti, la FISH Lazio:

a) deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, per realizzare le finalità istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse;

b) non deve distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione o fondi riserve o capitale fra gli iscritti. detta distribuzione può avvenire solo se imposta per legge;

c) non deve cedere beni o effettuare servizi in favore dei soci o di coloro che prestano la loro opera nella Fish o di coloro che effettuano ad essa delle elargizioni liberali o di loro parenti entro il terzo grado ed di loro affini entro il secondo grado o di aziende ad essi collegate, a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;

d) non deve acquistare beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni, siano superiori al loro valore normale;

e) non deve corrispondere a soggetti diversi dalle banche od altri soggetti autorizzati per legge, interessi passivi su prestiti ad un tasso superiore al 4% rispetto al tasso ufficiale di sconto.

f) è vietato l'uso del logo e del nome della FISH per le competizioni elettorali.

5. Nel perseguimento degli scopi sociali vengono osservate tutte le prescrizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 4/12/1997 ed elencate nell'allegato "A" che è parte integrante del presente Statuto.

Articolo 3. SOCI ALLA FEDERAZIONE - AMMISSIONE, RECESSO, ESCLUSIONE

1. La FISH Lazio è un unico soggetto.

2. Alla FISH Lazio può aderire qualsiasi Organizzazione legalmente costituita che, ai sensi del proprio Statuto, operi, senza fini di lucro, per il superamento dell'handicap, secondo i principi e le finalità di cui all'art. 2.

3. Sono soci della FISH Lazio:

a) le **Associazioni regionali territoriali**, cioè quelle che hanno sedi operanti in almeno 2 province o in almeno 2 città della stessa provincia.

b) le **Organizzazioni regionali non territoriali**, cioè: le Fondazioni, le Associazioni, o le loro Aggregazioni comunque denominate che statutariamente e/o che per prassi documentata svolgano da almeno due anni attività socio-politica o culturale a carattere regionale. A tale scopo le aggregazioni debbono presentare idonea documentazione al Direttivo Regionale per il suo esame;

c) aderiscono alla Fish regionale le **Federazioni provinciali costituite da almeno 3** tra:

Organizzazioni locali, sezioni delle Associazioni regionali territoriali e Organizzazioni regionali non

territoriali che operano anche su un ambito territoriale definito.

3. Per aderire alla FISHLazio i soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo Regionale, accludendo:

a) il nominativo di chi li rappresenta. Il rappresentante rimane tale fino a quando non verrà comunicata formalmente al Consiglio Direttivo la sua decadenza ed il nome del sostituto.

b) Statuto e Atto Costitutivo;

c) relazione sulle attività svolte relative alle tematiche della disabilità.

d) copia del verbale della riunione dell'organo statutario che delibera la richiesta di iscrizione ed il nome del rappresentante.

4. Il Consiglio Direttivo della FISH Lazio esamina la domanda di ammissione, valuta se risponde ai requisiti statutari, delibera e comunica l'accoglimento o meno della richiesta entro trenta giorni dalla presentazione.

La richiesta viene trasmessa al primo Congresso Ordinario per la ratifica dell'accoglimento o la discussione di eventuali ricorsi.

Entro i quindici giorni successivi alla comunicazione di accoglimento della domanda l'organizzazione è tenuta a versare la quota associativa annuale.

L'elenco con il recapito e il nominativo del presidente e delle organizzazioni socie alla FISH Lazio deve essere sempre a disposizione di ciascuna organizzazione federata.

5. Gli aderenti cessano di appartenere alla FISH Lazio, con delibera del Consiglio Direttivo da sottoporre all'approvazione del Congresso, per:

a) recesso volontario;

b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno tre anni;

c) perché agisce in contrasto con i principi, le finalità e gli impegni che sono alla base dell'attività per il superamento dell'handicap;

d) scioglimento e liquidazione;

e) inattività per tre anni consecutivi.

NORMA TRANSITORIA appendice all'art. 3

Per il solo primo triennio di attività seguente all'approvazione del presente Statuto (2012 – 2015) possono essere soci della Fish Lazio anche le associazioni legalmente costituite che, ai sensi del proprio statuto, operino, senza fini di lucro, per il superamento dell'handicap e che agiscano su base territoriale, senza essere connesse ad associazioni di carattere nazionale o regionale, avendo come soci persone fisiche, prevalentemente persone con disabilità e familiari. Queste associazioni, si impegnano, insieme alle associazioni/sezioni cittadine o provinciali di associazioni nazionali aderenti alla Fish, con il supporto degli organi della FISH Lazio a promuovere la formazione di federazioni su base provinciale. In questo senso, il Consiglio direttivo della Fish Lazio assume come obiettivo di primaria importanza del suo mandato, lo sviluppo e il radicamento della Fish Lazio nell'intero territorio

regionale e , di conseguenza ,la costituzione di Fish provinciali come necessità politica e organizzativa dell'intera Federazione.

Articolo 4. AUTONOMIA

Ciascuna organizzazione federata non è sottoposta/e a vincoli di disciplina. Pertanto, in caso di dissenso dalle Deliberazione assunte dagli Organi della Federazione, le Organizzazioni federate di cui ai punti a e b) comma 3, art.2, conservano a pieno titolo ogni autonomo potere decisionale e di iniziativa, ma non possono utilizzare la denominazione della Federazione nelle proprie iniziative.

Articolo 5. ORGANIZZAZIONE DELLE FEDERAZIONI PROVINCIALI

1. Le FISH Provinciali del Lazio hanno autonomia di iniziativa politica, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi e delle finalità degli Statuti, delle Deliberazione assunte dai Congressi e dai Consigli Direttivi della FISH Lazio e della FISH.

2. Il loro Statuto è sottoposto per l'approvazione al Consiglio Direttivo della FISH Lazio, che deve metterlo all'ordine del giorno, al massimo entro la 2° riunione successiva al suo ricevimento. In caso di rigetto, da motivarsi congruamente, il ricorso va presentato al primo Congresso Regionale utile, in cui viene approvata la costituzione o la chiusura della FISH Provinciale.

3. Lo Statuto delle Fish Provinciali del Lazio disciplina la loro costituzione e quella delle FISH comunali o subdistrettuali e ne regola i reciproci rapporti.

Detti Statuti debbono comunque contenere:

a) la denominazione, nel logo, "FISH Lazio (della Provincia o dell'ambito territoriale)";

b) l'individuazione della carica di Presidente e di quella di Tesoriere;

c) principi e metodi democratici analoghi a quelli dello Statuto della FISH Lazio;

d) il divieto di partecipare con il logo alle competizioni elettorali.

4. Le responsabilità politiche, finanziarie e giuridiche delle FISH provinciali del Lazio non incidono su quella regionale, in particolare la FISH Lazio non risponde delle obbligazioni delle Organizzazioni aderenti neppure nel caso di gestione commissariale delle Federazioni Provinciali del Lazio, di cui al successivo comma. Allo stesso modo le Federazioni provinciali del Lazio non rispondono delle obbligazioni dei propri aderenti.

5. Qualora una FISH provinciale del Lazio violi lo Statuto, o le Deliberazione del Congresso o del Consiglio Direttivo della FISH Lazio, viene esclusa dalla FISH regionale su proposta del Consiglio Direttivo, deliberata dal Congresso della FISH Lazio e ratificata dal successivo Congresso della FISH. In caso di esclusione viene fatto divieto di utilizzare il logo e la denominazione della FISH.

Articolo 6. RAPPRESENTANZA ESTERNA

1. Il rappresentante legale della FISH Lazio è il Presidente.

2. La rappresentanza all'interno delle Commissioni, previste dalle Istituzioni ad ogni livello in materia di disabilità, è della FISH Lazio che la demanda a propri rappresentanti.

Articolo 7. ORGANI

Sono organi della FISH Lazio:

1. il Congresso ;
2. il Presidente;
3. il Consiglio Direttivo;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 8. IL CONGRESSO

1. Il Congresso è costituito dalle organizzazioni socie alla FISH Lazio: ad esso competono tutte le decisioni relative alla vita ed al funzionamento della Federazione. Delibera in particolare:

- a) sulla relazione di attività del Presidente della FISH Lazio;
- b) sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e programmi presentati dal Consiglio Direttivo unitamente alla relazione del collegio dei Revisori dei Conti;
- c) sulla costituzione ed eventuale chiusura delle FISH Provinciali;
- d) sulle attività da svolgere in sede regionale;
- e) su ogni eventuale argomento posto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo, sia di propria iniziativa, sia su segnalazioni delle organizzazioni aderenti.

2. Il Congresso elegge a scrutinio segreto:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti;
- c) i Delegati della Federazione Regionale al Congresso della FISH secondo le norme congressuali.

3. Il Congresso viene convocato almeno una volta l'anno dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Congresso , in via straordinaria, può essere convocato per iniziativa del Consiglio Direttivo o per richiesta di almeno un terzo delle organizzazioni socie, non oltre i trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

4. Il Congresso ordinario è valido: in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti. Ogni rappresentante delegato può esprimere un solo voto. Non sono ammesse deleghe, né voti plurimi.

5. Hanno diritto di voto:

- a) i legali rappresentanti, o loro delegati, delle Organizzazioni federate di cui all'art. 3 comma 2;
- b) tre delegati per ciascuna delle Organizzazioni federate di cui all'art. 3 comma 3, punti a) e b);
- c) i Presidenti e un delegato ogni tre (o frazioni di tre) aderenti alle Federazioni provinciali, designati dai Congressi Provinciali.

6. Le associazioni federate hanno pari opportunità su tutte le questioni inerenti l'Ente, lo Statuto e le attività della FISH Lazio.

7. I legali rappresentanti e tre delegati di ciascuna delle organizzazioni federate di cui alla norma transitoria allegata all' art. 3, limitatamente al periodo in essa considerato.

Articolo 9. VOTO

1. In qualsiasi votazione non è consentito il voto plurimo. Non sono ammesse deleghe, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 8 comma 5.

2. Qualora una persona sia legale rappresentante di più organizzazioni socie, essa ha comunque diritto ad un solo voto e deve optare per l'organizzazione che vuole rappresentare.

3. Qualora un Presidente della FISH provinciale o un membro del Consiglio Direttivo provinciale, siano anche rappresentanti legali di una organizzazione federata, avranno comunque diritto ad un voto a meno di delega espressa secondo quanto disposto nell'articolo relativo.

4. Ha diritto di voto solamente il socio che – all'apertura del Congresso - sia in regola con il versamento della quota annuale del triennio precedente.

Articolo 10. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo che attua gli indirizzi generali sanciti dal Congresso ed è composto dai membri eletti dal Congresso Ordinario della Fish Lazio e dai Presidenti delle FISH Provinciali che ne fanno parte di diritto.

Il numero degli eletti non può essere inferiore al numero dei Presidenti delle FISH Provinciali.

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo è stabilito dal Congresso elettivo: è dispari e non può essere inferiore a sette.

Il Consiglio Direttivo:

a) elegge al suo interno il Presidente, due vice presidenti di cui uno vicario, un Tesoriere ed un Segretario, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza; qualora venisse eletto alla presidenza un Presidente di una delle FISH Provinciali quest'ultimo deve scegliere tra una delle due cariche;

b) delibera a maggioranza semplice;

c) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, approva lo schema di bilancio consuntivo e preventivo, stabilisce la quota annuale da sottoporre all'approvazione del Congresso;

d) si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione scritta del Presidente, indicante ordine del giorno e data, ora e luogo della riunione. La convocazione è fatta recapitare per posta ordinaria, e-mail, fax, a mano, almeno sette giorni prima della riunione; per motivi urgenti il Consiglio Direttivo può essere convocato almeno ventiquattro ore prima.

e) al fine di favorire la piena operatività del Consiglio Direttivo, preso atto delle difficoltà di movimento di alcune persone con disabilità e della difficoltà di essere sempre presenti per alcuni membri del Consiglio Direttivo, perché familiari di persone con grave disabilità che curano il proprio congiunto, o

per comprovati problemi di un membro del Consiglio Direttivo a partecipare ad una seduta, è prevista la partecipazione per video conferenza alle riunioni del Consiglio.

L'assenza ingiustificata di uno dei membri per tre incontri successivi determina la decadenza dalla carica.

La decadenza è stabilita con delibera del Consiglio Direttivo.

Tutte le decisioni sono prese a scrutinio palese, salvo richiesta motivata da parte di un componente, approvata dalla maggioranza dei partecipanti.

Articolo 11. IL PRESIDENTE

Il Presidente della FISH Lazio ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni di Consiglio Direttivo.

Il Presidente, coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza, provvede all'attuazione delle Deliberazioni assunte dal Congresso Regionale e dagli Organi Nazionali e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente vicario. La firma del Vice Presidente vicario attesta l'impedimento del Presidente.

Articolo 12. TESORIERE

Il Tesoriere esercita le attribuzioni di competenza curando l'attività finanziaria della FISH Lazio.

È custode del patrimonio della Federazione; esige le quote sociali, i contributi, le oblazioni, le rendite; esegue i pagamenti; presenta al Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo, documentati in forma chiara ed analitica.

Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità della Federazione e alla conservazione della relativa documentazione, con specifica indicazione dei soggetti eroganti.

Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 13. SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Congresso e del Consiglio Direttivo.

Articolo 14. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dal Congresso. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Articolo 15. COLLEGIO ARBITRALE

Le controversie che potranno sorgere tra la FISH Lazio e le Associazioni socie, gli amministratori ed i liquidatori, in dipendenza del presente Statuto, saranno decise da un collegio di tre membri. Ciascuna delle parti nominerà un membro: il terzo sarà scelto in accordo dai due nominati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale della città che ospita la sede legale della FISH Lazio. Il collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore.

Articolo 16. DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni. I titolari possono essere rieletti.
Le sostituzioni effettuate in corso di triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 17. GRATUITÀ DELLE CARICHE

Le cariche in seno alla Federazione sono gratuite e non possono dare luogo ad emolumenti di sorta, salvo rimborso di eventuali spese documentate e sostenute specificamente per conto della Federazione stessa, ed autorizzate dal Presidente e dal Tesoriere.

Articolo 18. ORGANI COLLEGIALI – DIMISSIONI, DECADENZA

In caso di dimissione o decadenza da una carica in seno agli organi Collegiali, subentra al posto del titolare il primo dei non eletti. Qualora non risultino candidati non eletti, il primo Congresso elegge i nuovi componenti al fine di integrare i dimessi o decaduti.

Articolo 19. BILANCIO

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Congresso che deciderà a maggioranza dei presenti.

Il Congresso stabilisce la quota annuale su proposta del Consiglio Direttivo.

Dal bilancio consuntivo devono risultare, tra l'altro; i beni, i contributi e i lasciti ricevuti in maniera analitica.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Non sono ammesse distribuzioni di utili o beni o avanzi di gestioni, fondi, riserve o capitale tra i soci.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 20. QUOTA SOCIALE

La quota sociale a carico degli soci é fissata annualmente dal Congresso.

Il versamento della quota sociale deve avvenire entro la fine dell'anno in cui viene stabilita e, comunque, non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, salvo cause di forza maggiore .

La quota é annuale, non é frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali, possono partecipare alle riunioni del Congresso e prendere parte alle attività della FISH Lazio, ma non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali.

Articolo 21. RISORSE ECONOMICHE

1. La FISH Lazio trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative delle organizzazioni socie;
- b) contributi privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche;
- d) erogazioni liberali;
- e) contributi da sponsorizzazioni e manifestazioni;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivati da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse , sponsorizzazioni;
- i) rendite derivanti da beni mobili e immobili pervenuti a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 22. IL PATRIMONIO

Il patrimonio della FISH Lazio é costituito dalle quote di iscrizione, da contributi, donazioni elargizioni, sovvenzioni e lasciti fatti direttamente alla Federazione da Enti pubblici, privati, singoli.

Articolo 23. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento della FISH Lazio é deliberato dal Congresso Regionale con voto favorevole di almeno 4/5 degli aventi diritto. I fondi e i beni che residuano dopo il pagamento di tutte le passività sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, conformi allo spirito e agli scopi della Federazione. In caso di scioglimento nessun socio ha diritto al rimborso delle quote versate né alcun diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 24. MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche statutarie devono essere approvate dal Congresso straordinario la cui validità è fissata ai due terzi degli aventi diritto al voto in prima convocazione ed alla metà più uno in seconda convocazione. Le decisioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti. Le modifiche approvate con le modalità sopra stabilite vincolano tutte le organizzazioni socie.

Articolo 25. NORME TRANSITORIE

1. Nelle province in cui non sia costituita la FISH, le Organizzazioni provinciali o territoriali aderiscono alla FISH Provinciale più vicina territorialmente, in attesa della costituzione della Fish provinciale. Alla costituzione della FISH provinciale competente, esse saranno ad essa trasferite con delibera del Consiglio Direttivo della FISH Lazio.